



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 4461 /15/11/2021

del 19 gennaio 2021

Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia
e dei servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 1 S.I.I: Dissalazione e Sovrambito
(Rif. Nota 5 febbraio 2021, n. 5142)

Oggetto: *Ricorso straordinario del Comune di Licodia Eubea avverso decreto Assessore regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità n. 74/Gab del 3.09.2018. Nota dipartimentale di chiarimenti e contestuale richiesta di parere*

Con la nota in riferimento, nel riscontare la richiesta di integrazione del rapporto informativo relativo al ricorso straordinario in oggetto, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.r. n. 16/2017, codesto Dipartimento ha contestualmente chiesto a questo Ufficio di esprimere il proprio avviso in ordine alle determinazioni da adottare con riguardo alle richieste di contribuzione già prodotte o che potranno pervenire ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.r. n. 16/2017, per effetto della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. L'art. 4 della L.r. n. 16/2017, ai commi 1 e 2, prevedeva una procedura finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni relative all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio. Tale procedura è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2020, illegittima.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo prevede che *“Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni...”*

Orbene, seppure tale comma non sia stato travolto dalla censura della Corte Costituzionale, ne appare neutralizzata la finalità; pertanto, a parere dello Scrivente, la norma di cui al comma 6 dell'art.4 della L.r n. 16/2017 risulta inapplicabile perché privata del suo originario presupposto.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna